



Provincia di Ravenna

SETTORE : AMBIENTE E TERRITORIO

SERVIZIO : TERRITORIO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO : COMUNE DI ALFONSINE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA A DESTINAZIONE
PRODUTTIVA, DENOMINATO "COMPARTO 53" SITO IN COMUNE DI
ALFONSINE, VIA RASPONA - VARIANTE
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R. 20/2000
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 20/2000
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008

IL SERVIZIO TERRITORIO

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. n.47 del 7.12.1978 come modificata dalla L.R. n.6 del 30.01.1995.

VISTA la L.R. 30 ottobre 2008, n.19 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale" pubblicato sul Supplemento Speciale della G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, entrato in vigore quindi il 13 febbraio 2008;

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n.9, "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.10 del 13 giugno 2008;

VISTA la L.R. n° 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c) *per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all'articolo 35, comma 4, previa acquisizione delle osservazioni presentate;*

VISTA la deliberazione n.3065 in data 28.02.1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale.

VISTE le deliberazioni n.1338 in data 28.01.1993 e n.1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale.

VISTA la deliberazione n.94 in data 01.02.2000 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna e sua successiva variante approvata dallo stesso organo regionale con deliberazione n.2663 del 3.12.2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n.51 del 6 giugno 2005, con la quale è stato adottato l'adeguamento del vigente PTCP della Provincia di Ravenna ai contenuti della L.R. 20/2000, controdedotto e definitivamente approvato dallo stesso organo con deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006;

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna del 6 dicembre 2013, ricevuta dalla Provincia in data 10 dicembre 2013, ns. prot.2013/492516 (class. 07.04.04, 2013/32/0), con la quale sono stati trasmessi gli atti tecnici e amministrativi dello strumento urbanistico in oggetto;

VISTA le note del Settore Ambiente e Territorio della Provincia del 23.12.2013, ns. prot. n.2013/95833 con la quale si chiedeva documentazione integrativa che hanno interrotti i termini di legge per l'espressione dei pareri richiesti;

VISTA le note dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, protocollate da questa Provincia con PG 2014/2533, , 2014/12084 e 2014/19008 con le quali è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta ed in particolare la nota PG 2014/9225 con la quale viene dato riscontro a quanto previsto dall'art.51 c.3 quinquies della L.R. 15/2013;

PREMESSO

CHE il Comune di Alfonsine ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16.04.2009, il Piano Strutturale Comunale, successivamente modificato con variante approvata dal C.C. n.32 del 22.05.2012;

CHE il Comune di Alfonsine ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 22.05.2012;

CHE la variante al piano particolareggiato in esame, risulta completa e regolare sotto il profilo amministrativo, fermo restando che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed il Comune di Alfonsine stesso sono responsabili della correttezza delle procedure poste in essere;

CHE nelle more dell'adozione del POC, si è fatto riferimento al vigente PRG in ossequio a quanto previsto all'art.1.1.7 "Misure di salvaguardia e continuità degli strumenti attuativi vigenti" comma 6 delle NTA del RUE e di quanto previsto al Capo 4.8, art. 4.8.1.- Disposizioni per aree particolari, comma 2, che dispone che:

" Per i lotti/comparti in Comune di Alfonsine, si applicano le seguenti disposizioni:

.....

Area art. 18 L.R. 20/2000 n. 2: fino a 10 anni dall'adozione del RUE l'attuazione dovrà avvenire mediante convenzione secondo gli impegni contenuti nello specifico accordo stipulato. Dopo tale data si applicano le norme dell'ambito in cui ricade.

CONSTATATO

CHE la presente Variante al piano particolareggiato vigente nasce dalla necessità di adeguare lo stesso ed in particolare il 3° e 4° stralcio, ai contenuti della variante speciale al PRG vigente in adeguamento al PSC approvato per i Comuni dell'Unione della Bassa Romagna, così come approvato da parte del Consiglio Comunale e resasi necessaria a seguito della sottoscrizione di un accordo a norma dell'art.18, riguardante la traslazione di una porzione di area produttiva di 18.343 mq all'interno del piano particolareggiato la cui attuazione non è mai stata completata.

Infatti, allo stato attuale risulta che:

- il 1° stralcio risulta già realizzato, le opere di urbanizzazione collaudate e parzialmente cedute al Comune di Alfonsine;
- il 2° stralcio, risulta realizzato all'80%;
- il 3° stralcio, già individuato nel piano originario, mai realizzato;
- il 4° stralcio, la cui area è stata inserita a seguito della variante al PRG; è da realizzare.

La Variante al piano particolareggiato vigente prevede che nel 3° stralcio, al fine di agevolare le manovre in particolare quelle dei mezzi pesanti venga inserita una rotonda nella parte terminale della strada principale di lottizzazione già precedentemente prevista. Tale rotonda sarà utile anche al futuro eventuale sviluppo urbanistico dell'area.

Inoltre, la variante prevede la realizzazione di una vasca di laminazione posizionata all'esterno del comparto individuata nella zona agricola adiacente al comparto stesso, in area di proprietà del soggetto attuatore stesso.

Al riguardo, in risposta alla nostra richiesta Prot. 2014/16243, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con nota ricevuta da questa provincia in data 25.02.2014 PG 2014/19008, ha dichiarato la compatibilità urbanistica di tale opera idraulica con la pianificazione urbanistica comunale vigente.

CHE il Settore Ambiente e territorio, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sulla compatibilità del Programma con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art.5 della L. R. n.19/2008.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** *dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte (paleoalvei), di depositi di palude e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; ciò in quanto l'area insiste nelle immediate vicinanze di paleoalvei e le prove penetrometriche eseguite potrebbero non aver individuato eventuali morfologie sepolte; inoltre vi sono depositi pelitici, anche di argille, possibilmente riconducibili ad ambienti di palude e/o di alveo fluviale; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;*
 - **2:** *non si ritengono realizzabili piani interrati o seminterrati;*
 - **3:** *nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per ogni edificio in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;*
 - **4:** *va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva degli edifici in progetto e delle opere di urbanizzazione; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; in caso di forti variazioni litostratigrafiche e/o di presenza di paleoalvei o altre morfologie sepolte andranno prese le misure adeguate per evitare problemi geotecnici; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili; da questi si ipotizzeranno almeno alcune tipologie di fondazioni adeguate alla situazione, tenendo conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in*
-
-

evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: dato che i cedimenti calcolati sono già stati stimati come relativamente elevati, si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte (per esempio scelta di altra tipologia di fondazione); si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

- **5:** gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
 - **6:** il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come D) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;
 - **7:** in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
 - **8:** le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; l'intervento potrà essere realizzato esclusivamente in caso di assenza assoluta di rischio di liquefazione sismica;
 - **9:** le opere fondazionali vanno comunque attestate su substrato intatto, in posto, inalterato, integro, omogeneo e stabile sismicamente; in particolare si dovrà evitare di realizzare fondazioni su o entro terreni rimaneggiati;
 - **10:** si richiede uno studio di ubicazione, dimensioni, forma, profondità e distanze dagli edifici delle eventuali vasche di laminazione per l'invarianza idraulica in modo da evitare interferenze sismiche con fondazioni e strutture in alzato; anche i pozzetti delle varie reti infrastrutturali di urbanizzazione possono avere tali effetti sismici; al proposito si ricorda che l'Autorità di Bacino del Reno ed il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale hanno fornito indicazioni anche normative in merito ai temi dell'invarianza idraulica ed al fine di non ridurre i tempi di corrivazione delle acque;
 - **11:** si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;
 - **12:** si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento;
 - **13:** andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Indagine geologica.
-
-

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- *rispetto della normativa prevista dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico;*
- *verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;*
- *verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;*
- *rispettare ogni altra normativa vigente in materia.*

CHE l'ARPA – Sezione territoriale Distretto di Faenza - Bassa Romagna, relativamente alla pratica in oggetto, vista la documentazione allegata, con nota PGRA/2014/1394 del 18.02.2014 esprime parere favorevole, *alla variante in oggetto alle condizioni espresse con*

- *PGRA/2009/7659 del 28.07.2009 relativo a "Variante Speciale al PRG vigente in adeguamento al PSC";*
- *PGRA/2012/1852 del 08.03.2012 relativo a "Studio previsionale di impatto acustico al completamento del terzo e quarto stralcio Piano di iniziativa privata in via Raspona ad Alfonsine (RA)".*

Si riportano in seguito i sopra citati pareri.

PGRA/2009/7659 del 28.07.2009 - Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'attuazione della variante presentata, nel rispetto delle considerazioni di seguito riportate.

QUALITA' DELL'ARIA ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

Gli interventi sul territorio devono essere coerenti con i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla zonizzazione provinciale (Del. C.P. n.41 del 04.05.2004).

Le emissioni in atmosfera delle attività che intendono insediarsi o trasferirsi nell'area in oggetto dovranno tenere conto del quadro conoscitivo contenuto nel piano comunale sovraordinato (PSC) e nelle Norme tecniche di attuazione del piano di risanamento provinciale della qualità dell'aria (Del. C.P. n.78 del 27.07.2006).

Qualora dovessero essere previste emissioni in atmosfera di attività rientranti nel campo di applicazione della parte V del D. Lgs 152/2006, a giudizio di questa Agenzia, dovrà essere perseguito l'obiettivo di adottare e rispettare le migliori tecniche disponibili nell'ambito del pertinente comparto industriale.

RETE FOGNARIA E SCARICHI IDRICI

La definizione delle attività che intendono insediarsi o trasferirsi nell'area in oggetto dovrà essere valutata alla luce della capacità ricettiva della rete fognaria.

Tutti i futuri scarichi dovranno avvenire in ottemperanza alle disposizioni dell'Ente Gestore il quale deve garantire:

- *che le prestazioni ambientali della rete fognaria interessata continueranno a rispettare i vincoli previsti dall'Autorizzazione n.198/2008 per HERA Ravenna rilasciata dalla Provincia di Ravenna*
- *La compatibilità quali-quantitativa con l'impianto di depurazione finale il cui scarico deve continuare ad avvenire nel rispetto dei limiti di cui al relativo provvedimento autorizzativo emesso dalla Provincia di Ravenna*

ATTINGIMENTI IDRICI

Fatte salve le esigenze di carattere igienico-sanitario, il fabbisogno di acqua delle future attività dovrà essere soddisfatto tramite soluzioni che privilegino il risparmio della risorsa potabile e sotterranea.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Dal punto di vista acustico, non ravvisando incompatibilità alla variante si sottolinea la necessità di procedere alla valutazione di impatto acustico preventiva per l'insediamento delle attività nei lotti prossimi alle abitazioni

PGRA/2012/1852 del 08.03.2012 - Si esprime parere favorevole, a condizione che venga previsto l'obbligo di una valutazione preventiva di impatto acustico per le attività che si insedieranno.

Ai sensi dell'art.8 Legge quadro sull'inquinamento acustico, in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l'introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR 673/2004 "criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"

CHE la AUSL di Ravenna, Dipartimento di sanità pubblica in riferimento alla variante di cui trattasi, esaminata la documentazione presentata, visto l'esito dell'istruttoria effettuata dai Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'intervento proposto, demandando ai competenti uffici comunali la valutazione circa il rispetto della normativa in materia di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche e la compatibilità urbanistica.

CHE il Consorzio di Bonifica con nota Prot. 4829 del 7.9.2012, si è espresso come segue: *"con riferimento al parere rilasciato in data 24.05.2006 con nota n.1069, alla richiesta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 20.02.2012 con nota n.6578 ed alla integrazione volontaria trasmessa dal proponente acquisita a protocollo dallo scrivente in data 2007.2012 n.3757,*

- *viste le caratteristiche dimensionali, la relazione di calcolo e gli esecutivi presentati;*
- *visto il bacino scolante dell'area oggetto di urbanizzazione,*

preso atto che nel progetto allegato alla domanda di cui sopra sono state previste strutture idrauliche in grado di invasare un volume d'acqua pari a circa 1960 mc conformi ai disposti di cui alle Norme di Attuazione del Piano stralcio del Bacino del Torrente Senio, dell'Autorità di Bacino del Reno, approvato dalla Regione Emilia Romagna con deliberazione n.477 del 10.04.2001, si esprime per quanto di competenza, e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole in ordine allo scarico delle acque meteoriche della nuova urbanizzazione nell'esistente rete di scolo come risulta dal tipo di progetto sopra indicato unito al presente parere. Il parere di cui sopra è subordinato alla verifica delle opere idrauliche eseguite, pertanto è fatto obbligo alla Società in indirizzo di comunicare la data di fine dei lavori, tale da porre il personale dipendente dell'Ufficio Tecnico Consorziale nelle condizioni di effettuare il riscontro di competenza."

CHE la zona interessata dal presente piano particolareggiato risulta essere tutelata sulla base di quanto disposto all'art.3.20 "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi" del vigente PTCP, ed in particolare 3.20 c "Paleodossi di modesta rilevanza"

Pertanto il Servizio scrivente invita l'Amministrazione Comunale a dare riscontro, in sede di approvazione del presente strumento urbanistico, agli indirizzi contenuti all'art.3.20 del vigente PTCP.

CHE l'art. 12.7, comma 2 e comma 6, della NTA del PTCP per effetto della approvazione del Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile (deliberazione n. 21 del 22.03.2011) si dispone che, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.21/2001, sia effettuata l'analisi del sito.

Pertanto il Servizio scrivente invita l'Amministrazione Comunale a dare riscontro, in sede di approvazione del presente strumento urbanistico, agli indirizzi contenuti nella variante alle NTA del PTCP per effetto della adozione del Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile.

CHE lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge; durante tale periodo non sono pervenute osservazioni o opposizioni di valenza ambientale;

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

acquisiti i pareri riportati al "constatato" finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione dello strumento attuativo, sono stati esaminati gli elaborati della variante al P.P.

in merito alla coerenza con i contenuti della strumentazione urbanistica vigente (PRG, PSC) e della pianificazione sovraordinata.

PROPONE

CHE ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/ 2000 e s. m. e i., in ordine alla variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata a destinazione produttiva, denominato "Comparto 53" sito nel Comune di Alfonsine, via Raspona e limitatamente alle sole previsioni contenute nello stesso, venga formulata la seguente osservazione:

1) Si chiede all'Amministrazione Comunale di dare riscontro, in sede di approvazione della variante al piano particolareggiato in oggetto, agli indirizzi contenuti all'art.3.20 "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi" del vigente PTCP, ed in particolare 3.20 c "Paleodossi di modesta rilevanza", integrando adeguatamente le Norme tecniche di attuazione della Variante al Piano particolareggiato stesso;

2) Si chiede all'Amministrazione Comunale di dare riscontro, in sede di approvazione della variante al piano particolareggiato in oggetto, agli indirizzi contenuti nella variante alle NTA del PTCP per effetto della approvazione del Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile di cui all'art. 12.7, integrando adeguatamente le Norme tecniche di attuazione della Variante al Piano particolareggiato stesso;

CHE, relativamente alle disposizioni dettate dall'art.5 della L.R. 20/2000, sulla base del rapporto preliminare Valsat che illustra nel dettaglio i contenuti dello strumento urbanistico assunto dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Alfonsine e sentite al riguardo le Autorità che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all'applicazione dello strumento urbanistico, vengano formulate le osservazioni riportate nel "Constatato" della presente relazione istruttoria, che dovranno essere richiamate all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso.

CHE relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R.19/2008, si esprima parere favorevole alle condizioni espresse dal Settore Ambiente e Territorio della Provincia riportate nel "Constatato" della presente relazione istruttoria, che dovranno essere richiamate all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso.

L'Istruttore
Ing. Valeria Biggio
